

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE

Prot. n.

OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e l’Associazione Slow Food – Condotta di Trieste per lo sviluppo di progetti di educazione e sostenibilità alimentare nell'ambito delle attività di sicurezza alimentare e nutrizionale di competenza della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:
01258370327

Codice Fiscale Associazione Slow Food – condotta di Trieste:
90134660324

Premesso che:

- in base all’atto Aziendale dell’A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale la promozione e la tutela della salute delle persone e della comunità dell’area di riferimento territoriale cui è preposta, impegnandosi a mantenere un’organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale, attraverso l’attività di prevenzione, basata sull’individuazione, la valutazione ed il contrasto dei principali fattori di rischio e l’attività di promozione della salute volta allo sviluppo dei fattori protettivi;
- l’art. 2, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, prevede la garanzia – da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, dell’espletamento dell’attività di sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;

- una nutrizione corretta rappresenta, assieme a una adeguata attività fisica e al controllo di altri fattori di rischio, un principio fondamentale nella prevenzione e nella promozione della salute;
- le scelte alimentari influiscono in modo determinante sullo sviluppo e l’evoluzione di determinate malattie;
- la Sicurezza Alimentare esiste quando tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico a una alimentazione sana, sufficiente e nutritiva, per far fronte alle necessità e alle preferenze alimentari per condurre una vita sana e attiva;
- le qualità nutrizionali degli alimenti - elemento chiave della sicurezza alimentare - in ragione dei costi crescenti che stiamo pagando a causa del sovrappeso e delle malattie degenerative ad esso connesse, sono recentemente tornate al centro di un rinnovato interesse da parte dei consumatori, della Commissione Europea e delle Autorità nazionali preposte alla Salute pubblica;
- il Centro Unico di Ricerca della Commissione Europea nel documento *“Come la scienza può supportare i decisori nell'affrontare le sfide nutrizionali dell'Europa?”* raccomanda di agire coinvolgendo tutti i gruppi delle comunità locali in sinergia con le associazioni per focalizzare l’educazione alimentare anche sulla qualità delle diete;

- i programmi e gli specifici obiettivi, individuati in materia dal Piano nazionale della Prevenzione 2014-2018 e dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, sono rivolti a ridurre il peso delle patologie croniche non trasmissibili e delle patologie trasmissibili di origine alimentare, attraverso lo sviluppo di strategie ed azioni che promuovano un'alimentazione sana, sicura e sostenibile orientata al miglioramento della qualità della vita della comunità e del singolo;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel "*Piano d'Azione europeo per l'alimentazione e la nutrizione 2015 – 2020*" indica la necessità di rafforzare la *governance*, le alleanze intersettoriali e le reti per la salute in tutte le politiche, anche al fine di promuovere e proteggere diete sane e sostenibili;
- la disciplina normativa di cui alla L.R. n. 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che evidenzia la centralità del ruolo delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone (art. 2) e riconosce, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro (art. 14);
- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":
 - sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

- solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- la parola Onlus è sostituita da “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (cfr. art. 89);
 - gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
 - fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
 - la L.R. F.V.G. 09.11.2012, n. 23 e s.m. ed i., recante la “*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*”, ha codificato la materia, prevedendo – fra altro – agli artt. 14 e 25, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi Registri regionali da almeno sei mesi, il coinvolgimento e l'interazione con la Regione, gli enti e aziende il cui

ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali, per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione, a condizione che tali organizzazioni operino principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e abbiano esperienza concreta ed abbiano sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari;

- il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;

- l'Associazione Slow Food - Condotta di Trieste, in data 12.10.2018, ha presentato una proposta di attività progettuale per lo sviluppo di progetti di educazione e sostenibilità alimentare nell'ambito delle attività di sicurezza alimentare e nutrizionale di competenza della S.C. Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.I.Ts;

- con decreto n. 886 dd. 07.11.2018, l'A.S.U.I.Ts ha dato avvio al procedimento volto a comunicare alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i nonché alle Associazioni, riconosciute e non, richiamate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts

ed operanti nei settori culturale, educativo ed ambientale (con specifico riguardo alla tutela dell'alimentazione), di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per lo sviluppo e la realizzazione di "progetti di educazione e sostenibilità alimentare nell'ambito delle attività di sicurezza alimentare e nutrizionale di competenza della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.I.Ts", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al provvedimento n. 886/2018 cit. e ivi, contestualmente, approvati;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts. nel prendere atto che non sono pervenute manifestazioni d'interesse in termini, ha approvato, fra l'altro, la stipula della convenzione per la realizzazione e lo sviluppo di "progetti di educazione e sostenibilità alimentare nell'ambito delle attività di sicurezza alimentare e nutrizionale di competenza della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.I.Ts" con l'Associazione Slow Food – Condotta di Trieste, che ha proposto il Progetto medesimo, secondo lo schema di convenzione, già approvato con il medesimo decreto n./2018 cit. e sotto riportato

tutto ciò premesso

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (nel prosieguo A.S.U.I.Ts), in persona della dott.ssa Alessandra Crocenzi, in qualità di Responsabile della S.S. Dipartimentale Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore,

Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata dal Direttore Generale dell'A.S.U.I.Ts, ex decreto n. 267 dd. 12.04.2018, con sede in Trieste, Via

Giovanni Sai nn. 1-3,

E

l'Associazione Slow Food – Condotta di Trieste (nel prosieguo “Associazione”), nella persona del suo fiduciario e legale rappresentante, dott. Sergio Gobet, con sede in Trieste, via antoni n. 3, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione e lo sviluppo lo sviluppo di progetti di educazione e sostenibilità alimentare nell'ambito delle attività di sicurezza alimentare e nutrizionale di competenza della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione.

Con il presente atto, le parti disciplinano i rapporti di collaborazione reciproca, per le attività relative a iniziative e progetti di educazione e sostenibilità alimentare.

Tali attività sono allo scopo di potenziare le funzioni attribuite dal D.M. 16 ottobre 1998 ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, con particolare riguardo alla pianificazione e alla realizzazione di interventi di informazione e di educazione alimentare.

ART. 3 – Referenti aziendali

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è la dott.a Mariagrazia Cella, afferente alla Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione;

Ad essa è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo, supervisione e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

La Referente dell'A.S.U.I.Ts definirà - congiuntamente al/ai Referente/Referenti dell'Associazione - le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

ART. 4 - Modalità operative

L'attività convenzionale si estrinsecherà attraverso interventi di informazione e di educazione alimentare, ad opera del personale dell'Associazione, e la messa a messa a disposizione delle reti di comunicazione dell'Associazione medesima.

Potranno, altresì, attivarsi progetti sperimentali, volti a implementare gli interventi dedicati all'educazione e sostenibilità alimentare per diversi target di popolazione, con il coinvolgimento del personale della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione e degli operatori dell'Associazione, sotto la supervisione e coordinamento del Referente di cui all'art. 3.

ART. 5 – Impegni dell'A.S.U.I.Ts

L'A.S.U.I.Ts, per mezzo della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione, si impegna ad effettuare le

seguenti attività di informazione e di educazione alimentare:

- progettazione di interventi mirati a garantire alla popolazione livelli di informazione e conoscenza adeguati a compiere liberamente scelte alimentari sane e sostenibili;
- partecipazione alla progettazione per creare ambienti che facilitino il cambiamento dei comportamenti della popolazione verso scelte alimentari più sani e sostenibili;
- studio e sviluppo di strumenti per la promozione di diete sostenibili in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Unico di Ricerca della Commissione Europea;
- incremento della consapevolezza in materia di sprechi alimentari attraverso eventi e campagne mirate.

ART. 6 - Modalità organizzative ed impegni dell'Associazione

Slow Food Condotta di Trieste, si impegna a rendere disponibile il proprio supporto per gli interventi di informazione e di educazione alimentare, collaborando con il proprio personale e mettendo a disposizione le proprie reti di comunicazione.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad effettuare le attività di comunicazione, informazione, educazione e sostenibilità alimentare oggetto della presente convenzione con le seguenti modalità:

- pianificazione e progettazione di eventi di divulgazione;
- iniziative di informazione, comunicazione, educazione e formazione anche attraverso i canali mediatici associativi per promuovere *cibi buoni, puliti e giusti*;
- attivazione di reti associative, per implementare le potenzialità delle

iniziative pianificate.

ART. 7 - Durata

La presente convenzione decorre dall'1.01.2019 al 31.12.2020 e potrà essere prorogata per un ugual periodo, su conforme volontà delle parti previa adozione di formale provvedimento dell'A.S.U.I.Ts.

Le parti si riservano di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base di indicazioni formulate congiuntamente, mediante adozione di apposito provvedimento formale.

ART. 8 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate, tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione, sarà facoltà dell'A.S.U.I.Ts di risolvere, in qualsiasi momento e senza il predetto preavviso, il rapporto convenzionale.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione alle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts medesima.

ART. 9 – Spese

La Presente convenzione non prevede oneri. Ciascuna parte sosterrà i costi indiretti derivanti dalla messa a disposizione delle competenze tecnico - professionali specifiche e proprie per la realizzazione delle attività in argomento.

ART. 10 – Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.I.Ts o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma

restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. E' onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere ai Referenti dell'A.S.U.I.Ts - come individuati all'art. 3 - l'elenco degli operatori volontari nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con indicazione della tipologia dell'attività svolta e con l'obbligo di

comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 12 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere

applicato in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere nell'espletamento delle attività convenzionate, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda e in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Prima delle stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 e s.m. ed i. e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001,

l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.U.I.Ts (o per conto dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e/o dell'ex Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste) nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 13 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 15 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, compresa l'imposta di bollo, inerenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e s.m. ed i, con spese a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

IL DIRIGENTE DELEGATO

- -

Per l'Associazione Slow Food- condotta di Trieste

IL FIDUCIARIO

- dott. Sergio Gobet –

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/slow food – condotta di trieste/mdo